



ADSU

Azienda Regionale per il Diritto agli Studi di Chieti/Pescara

Bando per Misure di sostegno agli studenti universitari con DISABILITÀ GRAVISSIMA
D.M. MUR n. 455 del 17.07.2025

Anno Accademico 2025- 2026

"Assegno di cura forfettario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi"

Riservato agli studenti iscritti all' A.A. 2025/2026 presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti/Pescara, il Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara e l'ISIA di Pescara



Art.1

Oggetto

1. In attuazione del D.M n. 455 del 17.07.2025 l'ADSU di Chieti/Pescara pubblica in data 16/09/2025 il Bando per l'a.a. 2025/2026 diretto a sostenere il diritto allo studio degli studenti universitari **affetti da disabilità gravissima**, mediante l'erogazione di contributi economici previsti dal Ministero dell'Università e della Ricerca che consistono in un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Art.2

Destinatari – studenti affetti da disabilità gravissima

1. Per studenti affetti da disabilità gravissima, ai fini del presente Bando, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque certificate non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui l'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e), f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016:
 - persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
 - persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
 - persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo & le; 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) & ge; 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
 - persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.
2. L'elenco di cui al precedente capoverso è tassativo. Le condizioni di cui ai punti precedenti devono essere verificate e certificate dai soggetti competenti ai sensi della normativa vigente in materia di non autosufficienza.

Art.3

Contributo al pagamento del personale qualificato che presta assistenza

1. La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui all'art. 1 consiste nell'erogazione di un assegno di cura forfettario di € 10.000,00 destinato a contribuire al rimborso di costi sostenuti per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.
2. L'ADSU provvederà a raccogliere le domande di assegno di cura presentate dagli studenti di cui all'art. 1 e a trasmettere entro il 20/10/2025 l'elenco degli idonei al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) che trasferirà le risorse in funzione della disponibilità del Fondo.
3. L'ADSU potrà erogare l'assegno di cura di cui al punto 1 agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei, solo dopo l'assegnazione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie.
4. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR non siano sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti che saranno risultati idonei, il contributo verrà erogato per scorrimento dell'elenco con le modalità previste dal successivo art. 8 sino ad esaurimento delle risorse attribuite.

Art. 4

Requisiti di idoneità

1. Possono ottenere il contributo di cui all'art. 3 esclusivamente gli studenti universitari affetti da disabilità gravissima, così come definiti all'art. 2, che risultino regolarmente iscritti entro il termine del 16/10/2025 all'anno accademico 2025/2026 ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, erogati con modalità convenzionale o mista presso l'Università degli Studi di Chieti ovvero a corsi accademici tenuti presso il Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara o presso l'ISIA di Pescara e che non abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti dell'ADSU.

ART. 5

Compatibilità

1. Il contributo è compatibile con altri benefici e provvidenze già in godimento, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi dall'ADSU per l'a.a. 2025/2026 ed espressamente riferiti all'assistenza personale e qualificata, ovvero analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni.

ART. 6

Presentazione della domanda e documentazione richiesta

1. La domanda per l'assegnazione dei contributi deve essere formulata esclusivamente on line accedendo tramite il portale Studenti dell'ADSU di Chieti/Pescara al box

Richiesta di Borsa di Studio e Benefici da cui è possibile accedere alla sezione denominato ASSEGNO DI CURA che dovrà essere debitamente compilato e confermato. L'accesso al portale studenti avviene collegandosi al sito www.adsuchietipescara.it, selezionando la voce "sportello on line". L'accesso potrà avvenire tramite SPID o CIE. I cittadini non italiani sprovvisti di documenti italiani validi per il rilascio dello SPID e della CIE potranno accedere alla compilazione della domanda selezionando il box ACCEDI CON LE CREDENZIALI.

2. La domanda potrà essere presentata **dal 16/09/2025 e fino al termine inderogabile del 16/10/2025**.
3. Dopo aver confermato la domanda di cui al punto 1 occorrerà accedere al box denominato CARICAMENTO DOCUMENTI PER ASSEGNO DI CURA in cui dovrà essere effettuato l'upload dei seguenti documenti:
 - a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e ss.mm.ii. o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013, rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa vigente;
 - b) attestazione di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo di cui al presente bando come indicato all'Art.2, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa vigente;
 - c) il documento (es: contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello studente richiedente il contributo per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2025 e luglio 2026.
4. Le domande prive della documentazione di cui alle lett. a), b) e c) non potranno essere valutate, con conseguente esclusione dall'elenco degli idonei.
5. Eventuali domande presentate oltre la scadenza del 16/10/2025 non potranno essere valutate, con conseguente esclusione dall'elenco degli idonei.

Art.7

Elenco degli idonei

1. L'ADSU comunica agli interessati, tramite l'indirizzo di posta elettronica, l'ammissione o il rigetto della domanda presentata ai sensi dell'art. 5.
2. L'inserimento nell'elenco degli studenti idonei non costituisce titolo ai fini dell'erogazione del contributo. La costituzione di tale titolo è condizionata all'assegnazione delle risorse dal MUR all'ADSU.

Art.8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in due rate di pari importo:
2. il 25% entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse da parte del MUR, una volta accertata la regolare iscrizione per l'a.a. 2025/2026 a un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, erogato con modalità convenzionale o

mista presso l'Università degli Studi di Chieti/Pescara ovvero a corsi accademici tenuti presso il Conservatorio L. D'Annunzio di Pescara o presso l'ISIA di Pescara;

- il 75% entro il mese di settembre 2026, una volta accertata la continuità della regolare iscrizione per l'a.a. 2025/2026 ed acquisite le quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale in base a regolare contratto di cui all' Art.5, comma 3, lett. c).
2. Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR all'ADSU non siano sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti idonei, si procederà allo scorrimento dell'elenco sino ad esaurimento delle risorse attribuite, accordando la precedenza agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, tenuto conto dell'anno di corso e dell'anzianità di iscrizione. In caso di parità si terrà conto dell'anzianità di iscrizione.
 3. In ogni caso il contributo non potrà essere erogato a coloro che abbiano posizioni amministrative non regolarizzate e/o debitorie nei confronti dell'ADSU.

ART. 9

Cause di esclusione

Sono cause di esclusione delle domande di contributo:

1. la presentazione della domanda con modalità difformi o fuori i termini rispetto a quanto disciplinato nel presente bando;
2. la mancata regolare iscrizione entro il termine stabilito dal presente bando all'Università ovvero all'AFAM;
3. mancato possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Bando;
4. omessa trasmissione della documentazione di cui all'art.5 del presente Bando;
5. accertata fruizione di altri benefici/provvиденze incompatibili con il contributo di cui all'art. 4 del presente Bando;

ART. 10

Controlli

1. Ai sensi della normativa vigente l'ADSU si riserva di effettuare un controllo approfondito sui dati dichiarati in domanda e sulla documentazione presentata ai sensi dell'art. 5.
2. Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la propria documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio sino al termine dei controlli e per almeno 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

ART. 11 - Revoca del contributo

1. All'esito dei controlli, qualora emerga la mancanza dei requisiti di idoneità, l'ADSU procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di documentazione di cui venga accertata la falsità l'ADSU è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza di reato.

ART. 12 – Trattamento dei dati personali

L'ADSU procede al trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, garantendo la loro sicurezza e la loro riservatezza.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare le situazioni che rappresentano il presupposto per beneficiare degli interventi e dei servizi di cui al presente Bando. Pertanto, il mancato conferimento dei dati e il mancato rilascio del consenso al loro trattamento non consentiranno l'accesso agli interventi e servizi in questione.

Alla luce di ciò, la base giuridica del trattamento è rinvenibile:

- nelle finalità istituzionali dell'ADSU connesse o strumentali alla gestione di tutte le iniziative oggetto del presente Bando, definite dalla normativa statale e regionale di riferimento (art. 6, par. 1, lett. c), e) del GDPR);
- nei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR.

Inoltre, tenuto conto che le informazioni e i dati personali forniti possono essere qualificabili come "dati particolari" di cui all'art. 9 del GDPR, quanto comunicato sarà assoggettato a pseudonimizzazione, mediante l'impiego del numero di protocollazione della domanda acquisita agli atti per consentire l'identificazione dei soggetti interessati. Tale misura consente altresì il corretto perseguimento delle finalità sopra descritte.

Il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici da parte dei soggetti appositamente individuati e incaricati dall'ADSU, ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Nello specifico, per l'avvio delle procedure e per le verifiche istruttorie vengano utilizzate corrispondenze telematiche da e verso indirizzi e-mail degli incaricati dell'ADSU.

I dati sono comunque conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra esposte oppure fino a quando l'interessato non ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi.

Il Titolare del Trattamento è: L'ADSU - Azienda Regionale per il Diritto agli studi Universitari di Chieti/Pescara, con sede legale a Chieti (CH), Viale U unità d'Italia 32/a.

Responsabile del trattamento è la Direttrice dell'ADSU, Avv. Teresa Mazzarulli.

In relazione alle specificità degli interventi o dei servizi messi in campo, potranno essere individuati altri soggetti come Contitolari del Trattamento (es. Università, Comuni) o come Responsabili "esterni" del Trattamento (art.28 GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'ADSU è il Dott. Andrea Attilio Grilli. Si rinvia alla specifica Informativa Privacy (privacy policy presente sul sito istituzionale dell'ADSU) per ulteriori informazioni in merito ai diritti esercitabili dai diretti interessati.

ART. 13 - Pubblicizzazione

Il presente Bando è pubblicato nel sito istituzionale dell'ADSU di Chieti/Pescara www.adsuchietipescara.it